

LE PRINCIPALI NEWS DI GIUGNO 2026

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Permesso di soggiorno unico: Decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2026 il D.Lgs. n. 83 del 16 aprile 2026, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

D.Lgs. 16/4/2026, n. 83, G.U. 20/5/2026, n. 115

Decreto flussi: quote 2026 per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo e turistico

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 1433 del 28 aprile 2026, in riferimento al c.d. Decreto flussi (D.P.C.M. 2 ottobre 2025), ha attribuito 5.389 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo le cui istanze sono presentate dalle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il Dicastero, con nota direttoriale n. 1434 del 28 aprile 2026, ha disposto l'attribuzione di 3.476 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, le cui istanze sono presentate dalle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota direttoriale, 28/4/2026, n. 1433;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota direttoriale, 28/4/2026, n. 1434

Autotrasporto: i chiarimenti MIT sull'obbligo di tachigrafo G2V2 su veicoli leggeri dal 1° luglio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 9674 del 16 aprile 2026, ha offerto chiarimenti in merito all'obbligo di installazione e utilizzo, a partire dal 1° luglio 2026, del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) e della carta del conducente sui veicoli di massa complessiva a pieno carico ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio.

Dal 1° luglio 2026, quindi, entrano in vigore le ultime novità scaturenti dal "Pacchetto mobilità" dell'Unione Europea, che mirano ad assoggettare i conducenti di veicoli commerciali a tutte le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 561/2006, dal Regolamento (UE) 165/2014 e dalla Direttiva 2002/15/CE, e riguardano l'estensione dell'applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo ai conducenti di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, solo quando impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci. Tali veicoli devono essere

equipaggiati con la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), che consente di:

- registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
- registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida durante le operazioni di carico/scarico;
- trasmettere alcuni dati alle Autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC e consentire la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.

MIT, circolare, 16/4/2026, n. 9674

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Esoneri contributivi agricoltura: esito dei controlli ex post

L'INPS, con messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026, ha reso noto che, in seguito ai controlli *ex post* sui requisiti per gli esoneri contributivi previsti dall'art. 16, D.L. n. 137/2020, e dall'art. 70, D.L. n. 73/2021, sono in corso le notifiche dei provvedimenti di annullamento a seguito delle verifiche con esito negativo.

I datori di lavoro agricoli possono consultare gli esiti sul [Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#), alla voce "Telematizzazione" > "Lista Richieste Aut. Agr.", selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su "Dettaglio", dove sono indicati anche gli importi dovuti.

I lavoratori autonomi agricoli, invece, trovano le informazioni nel [Cassetto previdenziale del contribuente](#), con le istruzioni per il pagamento tramite F24. Gli eventuali debiti devono essere regolarizzati richiedendo il calcolo delle somme aggiuntive tramite comunicazione bidirezionale o presentando domanda di rateazione.

Le sanzioni civili saranno ridotte del 50% in caso di:

- pagamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica;
- richiesta di rateazione entro 30 giorni dalla notifica.

La riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito contributivo conseguente all'annullamento dell'esonero. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

L'Istituto ricorda che, per presentare istanza di riesame, è necessario inviare una comunicazione bidirezionale attraverso il Cassetto previdenziale, selezionando l'oggetto "Esoneri e benefici contributivi".

INPS, messaggio, 15/5/2026, n. 1618

INAIL: aggiornamento servizio online "Istanza di rateazione"

L'INAIL, con istruzione operativa n. 4090 dell'8 maggio 2026, ha comunicato l'aggiornamento del servizio online "Istanza di rateazione", alla luce delle novità introdotte dall'art. 23, Legge n. 203/2024. Il servizio permette di presentare l'istanza di rateazione sia per il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia per il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Il servizio, in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 21, D.M. 24 ottobre 2025, prevede la possibilità per il debitore di chiedere la rideterminazione del numero delle

rate accordate per le istanze di rateazione presentate nel periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, e l'8 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare attuativa, nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina.

L'Istituto precisa che la possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione del piano di rateazione sarà disponibile per 30 giorni a decorrere dall'8 maggio 2026.

L'accesso al servizio può essere effettuato dai soggetti assicuranti e dagli intermediari abilitati ai Servizi online, autenticandosi sul portale dell'Istituto mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE.

INAIL, istruzione operativa, 8/5/2026, n. 4090

Contributi INAIL 2026 per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali in agricoltura

L'INAIL, con circolare n. 18 del 7 maggio 2026, ha comunicato la revisione tariffaria dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura, di cui al Titolo II, D.P.R. n. 1124/1965, come prevista dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 159/2025. Pertanto, è stata rideterminata la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026: le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle stabilite dall'art. 28, D.Lgs. n. 38/2000.

INAIL, circolare, 7/5/2026, n. 18

Versamenti contribuzione volontaria INPS 2026: comunicazioni e pagamenti solo online

L'INPS, con notizia del 6 maggio 2026, ha reso noto che, a partire dal 2026, la comunicazione recante l'importo annuale dei versamenti volontari e i relativi modelli di pagamento pagoPA non vengono più inviati tramite posta, ma sono consultabili solo in formato digitale. Pertanto, l'Avviso di pagamento pagoPA è visualizzabile e stampabile esclusivamente nella sezione Portale dei Pagamenti del sito INPS, alla voce "Versamenti Volontari", cliccando sul link "Entra nel servizio"; l'accesso dev'essere effettuato utilizzando il codice fiscale e il codice prosecutore o usando le credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS/eIDAS).

Sul Portale dei Pagamenti gli utenti possono anche eseguire il pagamento online.

Per garantire un'adeguata transizione alla nuova modalità operativa, è stata prevista un'attività di supporto telefonico dedicata.

INPS, notizia, 6/5/2026

Accentramento delle posizioni assicurative: il nuovo servizio online INAIL

L'INAIL, con avviso del 29 aprile 2026, ha comunicato che è disponibile dal 30 aprile 2026 il servizio online "Gestione Rapporto Assicurativo - Accentramento delle posizioni assicurative".

I manuali aggiornati sono disponibili nella sezione "Home/Assistenza e supporto/Guide e manuali operativi/Gestione del rapporto assicurativo" del portale.

INAIL, avviso, 29/4/2026

Responsabilità solidale negli appalti: per il pagamento non utilizzabili crediti in compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a una Faq in tema di F24 del 29 aprile 2026, ha precisato che il committente e la stazione appaltante, tenuti all'effettuazione dei versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, non possono utilizzare, a tal fine, crediti in compensazione tramite modello F24. In tali eventualità, di fatto, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e, pertanto, non può utilizzare crediti in compensazione, perché violerebbe l'art. 1, D.Lgs. n. 124/2019, relativo al divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti.

Nel modello di versamento F24, infatti, i versamenti sono effettuati indicando come codice fiscale del contribuente (c.d. primo codice fiscale) il soggetto inadempiente e come "secondo codice fiscale" il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo "50 – obbligato solidale" o "51 – stazione appaltante", istituiti con la risoluzione n. 34/E/2012.

Agenzia delle Entrate, Faq, 29/4/2026

Contributi per l'assicurazione in agricoltura 2026

Il Ministero del Lavoro, con D.I. 1° aprile 2026, pubblicato nell'area Pubblicità legale in data 29 aprile 2026, ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono approvate le nuove misure dei contributi per l'assicurazione in agricoltura, di cui al Titolo II, D.P.R. N. 1124/1965, stabilite dalla deliberazione n. 147/2025.

Pertanto, le aliquote contributive per i lavoratori dipendenti sono pari a:

- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate.
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).

I contributi unitari lavoratori autonomi sono pari a:

- 650 euro per le zone ordinarie;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.I.

1/4/2026

Contributi agricoli: revisione dei codici campo "Tipo ditta 2" nei flussi UniEmens-PosAgri

L'INPS, con messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, relativamente ai flussi UniEmens-PosAgri, ha comunicato di aver revisionato i codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 2" (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 1" (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e, quindi, sulla misura dell'obbligo contributivo.

Sono stati soppressi i codici "TD2" 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall'inquadramento dell'azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, perché non più attuali, ma anche per l'utilizzo improprio rilevato in alcuni casi, che ha determinato il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pertanto, in relazione ai flussi UniEmens-PosAgri con competenza dal II trimestre 2026, dal

1° maggio 2026 non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo "TD2". Qualora fossero comunque inseriti, il sistema restituirà un messaggio di alert, informando l'utente che non sono più utilizzabili.

Per i flussi UniEmens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell'esercizio del II trimestre 2026, recanti nel campo "TD2" i codici soppressi, l'Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

INPS, messaggio, 17/4/2026, n. 1315

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Invio certificati infortunio sul lavoro: nuove modalità

L'INAIL, con circolare n. 23 dell'11 maggio 2026, ha comunicato che dal 13 maggio 2026 è disponibile il nuovo servizio telematico per la compilazione e la trasmissione dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici.

La procedura è stata semplificata apportando alcune modifiche:

- razionalizzazione delle informazioni necessarie relative all'assicurato e ai dati sanitari, rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.) ed eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali (si presume invalidità permanente nella sezione Dati sanitari);
- obbligo di valorizzare almeno uno dei campi destinati all'acquisizione dei recapiti di contatto dell'assicurato, per agevolare eventuali comunicazioni utili all'istruttoria della pratica di infortunio;
- eliminazione delle tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea: per tale adempimento potrà essere utilizzata una delle tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.

INAIL, circolare, 11/5/2026, n. 23

Infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi: aggiornamento tabelle tipologiche

L'INAIL, con avviso del 4 maggio 2026, ha comunicato che il 22 maggio 2026 saranno l'aggiornate le tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati, per gli utenti che utilizzano l'inoltro tramite file. Le modifiche sono riportate nel file "20260522-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx". L'Istituto informa, inoltre, che è disponibile la tabella generale "20260522-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx", con lo storico dei Comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-sedi INAIL-CAP, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

- "Comunicazione di infortunio": Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;
- "Denuncia/comunicazione di infortunio": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;
- "Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi": Home > Atti e Documenti >

Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi - Tabelle di decodifica dei dati;
- "Certificati medici (di infortunio)": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > Certificato medico di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio.

INAIL, avviso, 4/5/2026

Indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: importi 2026

L'INPS, con circolare n. 47 del 21 aprile 2026, ha indicato la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e gli importi per il calcolo delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per le diverse categorie di lavoratori dipendenti, agricoli, domestici e autonomi.

Inoltre, la circolare riepiloga gli importi applicabili nel 2026 per:

- lavoratori iscritti alla Gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera);
- assegno di maternità dei Comuni e assegno di maternità dello Stato;
- limiti di reddito per l'indennità di congedo parentale;
- importi massimi per l'indennità economica e l'accredito figurativo per i congedi riconosciuti ai familiari di persone con disabilità grave.

INPS, circolare, 21/4/2026, n. 47

SALUTE E SICUREZZA

Formazione obbligatoria RSPP: caratteristiche di corsi, convegni e seminari

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con risposta a interPELLO n. 1 del 16 aprile 2026, pubblicato il 29 aprile, ha offerto precisazioni in merito all'art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle norme che regolano la formazione obbligatoria per l'aggiornamento della figura del RSPP negli ambienti di lavoro e all'attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP).

L'istante chiede se di chiarire «se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell'aggiornamento in considerazione un "seminario/convegno" sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013».

La Commissione, richiamando la FAQ n. 47 relativa all'Accordo Stato Regioni n. 59/2025, precisa che i requisiti dei docenti formatori previsti dal D.l. 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I, punto 2); invece, ai seminari/convegni si applica esclusivamente quanto previsto dalla parte III dell'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

Viene ricordato che, ai fini del riconoscimento come aggiornamento, è obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interPELLO, 16/4/2026, n. 1